

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Settembre 2015

Area tributi e società

Fatturazione elettronica: novità

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo sulla fatturazione elettronica daranno la possibilità di sostituire l'emissione di ricevute e scontrini fiscali con la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633/1972, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica sarà obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2017 per i soggetti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici.

Tale adempimento è sostitutivo degli obblighi di registrazione e di certificazione fiscale di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. 633/72.

L'opzione ha effetto per cinque anni e, salvo espressa revoca, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Il Decreto Legislativo disciplina la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche per consentire a tutti i soggetti passivi IVA la gestione dell'intero ciclo di fatturazione.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Per talune categorie di soggetti passivi, da individuarsi con decreto del MEF sentite le associazioni di categoria, sarà inoltre possibile avvalersi del servizio di generazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche gestito da Unioncamere, attualmente disponibile per i soli invii nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si prevede che dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'Economia renda disponibile nei confronti di tutti i soggetti passivi il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, già in uso per le fatture emesse verso la P.A..

Da tale data la generalità dei soggetti passivi potrà optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture in formato elettronico,

emesse e ricevute e delle relative note di variazione anche inerenti a rapporti intercorsi tra privati.

Il Decreto Legislativo prevede che i contribuenti che opteranno per la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri saranno esonerati dagli obblighi di invio dello "spesometro", delle comunicazioni "black-list" e dei modelli intrastat limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute e beneficeranno dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione.

Quale ulteriore incentivo all'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, si prevede una priorità nel rimborso dei crediti IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 633/72, nonché la riduzione di un anno (da quattro a tre anni) dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette per i contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del MEF.

I benefici connessi alla riduzione degli adempimenti indicati in precedenza vengono meno in caso di omessa trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi, ovvero in caso di invio di dati incompleti o inesatti.

In queste ipotesi, inoltre, troveranno applicazione le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte dirette e di IVA.

Il contribuente potrà comunque evitare di perdere le agevolazioni qualora provveda all'invio telematico dei dati entro un termine prestabilito che verrà indicato dall'Agenzia delle Entrate.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di agosto 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% sia rispetto al mese precedente e sia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Nuovo credito d'imposta per le erogazioni liberali agli istituti di istruzione

L'art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107, in vigore dallo scorso 16.7.2015, prevede la concessione di un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:

- i) destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione;
- ii) per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno di misure previste dalla norma ed indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Il credito d'imposta è pari al:

- i) 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 (anni 2015 e 2016, per i soggetti "solari"), nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

ii) 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (anno 2017, per i soggetti "solari"), nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

L'ammontare massimo del credito d'imposta spettante è quindi pari a:

i) 65.000,00 euro, in relazione a ciascuno degli anni 2015 e 2016 (soggetti "solari");

ii) 50.000,00 euro, in relazione all'anno 2017 (soggetti "solari").

La disciplina del credito d'imposta in esame (c.d. "School bonus") presenta numerose analogie con il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. "Art bonus").

Direttiva 34/2013: novità bilancio

Bilancio semplificato per le micro imprese

E' previsto che possano essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- ⇒ totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ⇒ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- ⇒ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata.

Rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l'esonero dagli obblighi di redazione:

- ⇒ del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società);
- ⇒ della Nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma);
- ⇒ della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie).

Bilancio abbreviato

Chi sarà tenuto alla predisposizione del bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potrà godere dell'ulteriore semplificazione relativa alla non necessaria predisposizione del rendiconto finanziario.

Bilancio ordinario con rendiconto finanziario

Per tutte le imprese che non rispettassero i limiti per rientrate tra le micro imprese e che non potessero redigere il bilancio in forma abbreviata, sarà necessario predisporre oltre agli schemi tradizionali del bilancio anche il rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario diventa, dunque, un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita, che deve fornire informazioni relative al periodo d'imposta e anche al periodo d'imposta precedente sull'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine e i flussi finanziari dell'esercizio derivante dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.

Nuovi principi di redazione

Nell'articolo 2423 C.c. viene introdotto il «principio di rilevanza» in virtù del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

In Nota integrativa andranno illustrati i criteri con i quali è stata data attuazione al principio.

Viene inoltre riformulato il principio di rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell'operazione o del contratto.

Nuovi criteri di redazione

Il Decreto Legislativo prevede modifiche per l'articolo 2426 c.c., e più precisamente ai numeri 1), 7) e 8), al fine di introdurre il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

Novità importanti sono state introdotte in merito agli oneri pluriennali e all'avviamento.

Non è più possibile iscrivere nell'attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. In virtù delle novità che potrebbero essere introdotte è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile: soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all'ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni.

Con riferimento, invece, all'avviamento, viene previsto che l'ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni.

Altri aspetti innovativi nei processi valutativi riguardano le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto.

Viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione del metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata o, ed è qui la novità, alla data di acquisizione, può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa.

Altre innovazioni riguardano la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. In questo caso vengono individuati due diversi trattamenti contabili: in linea generale, le variazioni del fair value degli strumenti finanziari derivati sono imputate a conto economico, ma, qualora lo strumento copra rischi di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione è imputata ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, la quale potrà essere imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

In merito alle azioni proprie è stabilito che le stesse devono essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. Sparisce pertanto l'attuale previsione civilistica che dispone l'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo patrimoniale con contestuale accensione di una riserva indisponibile di pari importo.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Il recepimento della Direttiva 34/13, che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, **troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che avrà inizio il 1° gennaio 2016.**

Area legale

Documenti esibiti anche in appello

I contribuenti e gli uffici che si dimenticano di produrre documenti in primo grado, possono esibirli in secondo grado. Secondo la Cassazione, infatti, le parti possono depositare nuovi documenti in appello, dal momento che l'eventuale irrivalenza della loro produzione in primo grado non rileva. È questo il contenuto della sentenza 12783/2015 della Suprema corte, depositata il 19 giugno 2015.

Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni

Agli eredi non può essere richiesto il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal *de cuius* ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Diversamente, saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del *de cuius*.

L'intrasmissibilità agli eredi opera anche con riguardo alle sanzioni irrogate in base ad un accertamento reso definito a seguito dei richiamati istituti definitivi della pretesa tributaria e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento, ovvero nel caso in cui l'autore della violazione deceda prima del totale pagamento della sanzione e incorra, pertanto, in ulteriori sanzioni.

Pignoramento anche senza revocatoria

In base alla formulazione del nuovo art. 2929-*bis* del codice civile, introdotto dal D.L. n. 83/2015, sarà possibile effettuare il pignoramento del bene donato o incluso in un fondo patrimoniale o in un trust senza che sia necessario esperire vittoriosamente l'azione revocatoria.

Tale azione riguarda i beni registrati vincolati successivamente al sorgere del diritto.

Canoni non percepiti non tassati

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del mese di luglio, ha comunicato alle sedi periferiche di permettere al contribuente, qualora egli abbia dichiarato di non avere percepito canoni di locazione commerciali, di dimostrare tale fatto; ne consegue la tassazione esclusivamente sulla rendita catastale.

Per gli immobili abitativi si ricorda che non sono dovute imposte sui canoni nel caso di sfratto esecutivo.

La prima casa può essere ipotecata ma non espropriata

La Commissione tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza n. 340/03/2014, ha affermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche se l'immobile "prima casa" è l'unico a disposizione del contribuente. La legge prevede, infatti, nel caso di specie, il divieto di esproprio, ma non di iscrizione ipotecaria.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Raddoppio dei termini

E' entrato in vigore il 2.9.2015 il D.Lgs. n. 128/2015, che introduce, tra l'altro, il nuovo regime del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti. In particolare, in presenza di reato tributario (penale), non si applicherà il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, qualora la denuncia del reato da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla Procura della Repubblica sia presentata o trasmessa dopo la scadenza ordinaria dei termini.

Donazione in frode al pagamento delle imposte

La Cassazione, con la sentenza n. 36378/2015, ha affermato che il presunto evasore fiscale che dona ad un parente un immobile risponde di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La presenza di altri beni e la possibilità della revocatoria infatti non fanno venir meno la punibilità della condotta.

Nulla il patto sui canoni in nero

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20480/2014, ha confermato la nullità dei contratti verbali e di quelli che, pur scritti, prevedono integrazioni del canone ufficialmente pattuito. La sentenza, inoltre, stabilisce che l'inquilino può richiedere al locatore quanto versato in più.

Anagrafe tributaria e beni del debitore

Con le novità contenute nel D.L. n. 83/2015 scompare la privacy per beni del debitore: sarà possibile, infatti, per il creditore accedere ai dati dell'Anagrafe tributaria per verificare la presenza di beni, fra i quali i conti correnti, sui quali esercitare il pignoramento.

Area lavoro

Novità del Jobs Act

Con il Consiglio dei Ministri del 4 settembre scorso, il Governo ha definitivamente approvato gli ultimi quattro Decreti Legislativi attuativi del Jobs Act (L. n. 183/2014), completando così il lungo cammino di una Riforma partita già lo scorso anno. In particolare, sono stati approvati:

1. il Decreto sulle "**Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale**";
2. il Decreto sulle "**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive**";
3. il Decreto sulle "**Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità**";
4. e infine, il Decreto sulle "**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**".

I Decreti Legislativi sono ora attesi in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione e successiva entrata in vigore.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Lo schema di decreto legislativo «recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità» si presenta come il più denso e articolato dei capitoli del Jobs Act: inserimento mirato dei disabili e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio; sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro; regime delle sanzioni; modalità semplificate per garantire data certa e autenticità delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro; possibilità di cessione tra dipendenti dei riposi a favore di chi ne abbia bisogno per assistere figli minori con problemi di salute; organismi, competenze e fondi operanti in materia di pari opportunità; promozione di azioni positive.

Le principali novità sono:

- in **materia di collocamento obbligatorio**, una prima novità riguarda i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, per i quali l'obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni. Con l'entrata in vigore del decreto, l'obbligo insorge per la sola sussistenza del requisito dimensionale, indipendentemente dall'effettuazione di nuove assunzioni. Analoga disposizione si applica a partiti, sindacati e associazioni senza scopo di lucro. Altra novità è la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell'assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché l'incapacità lavorativa sia superiore al 60%, se fisica, o al 45%, se psichica. Le modalità di assunzione sono la richiesta nominativa o la stipula delle convenzioni già previste dalla legge 68/99, con definitiva abolizione di ogni residua ipotesi di richiesta numerica. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta al servizio competente di una preselezione degli iscritti agli elenchi sulla base delle qualifiche richieste e secondo modalità concordate.

- in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, meritano di essere segnalate alcune innovazioni. **Dal 1° gennaio 2017 il libro unico del lavoro è tenuto in modalità telematica presso il ministero del Lavoro. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica.** È abolita l'autorizzazione al lavoro all'estero.

- in materia di salute e sicurezza, **vengono modificate alcune disposizioni del Dlgs 81/08. Gli interventi più significativi consistono nell'esonero del datore di lavoro da alcuni adempimenti (trasmissione all'Inail del certificato di infortunio, cui provvede telematicamente il medico; trasmissione all'autorità di Ps della denuncia di infortunio, limitati ai casi più gravi e posta a carico dell'Inail) e nell'abolizione del registro infortuni.**

- in tema di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, è prevista una graduazione e sono favoriti gli istituti di carattere premiale.

Per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, l'intervento più rilevante è sicuramente la revisione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (controlli a distanza). Ma anche la disciplina delle dimissioni presenta significative novità.

Dimissioni e risoluzioni consensuali potranno essere fatte esclusivamente, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili sul sito del ministero del Lavoro. Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore potrà revocarle, sempre con modalità telematiche. Questa procedura non sarà necessaria se le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono in una sede protetta (giudiziaria, sindacale, Dtl o commissione di certificazione).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Resta la necessità della “tradizionale” convalida del servizio ispettivo del ministero del Lavoro per le lavoratrici in maternità e durante i primi tre anni di vita del bambino. È prevista la possibilità che il **lavoratore ceda, a titolo gratuito, ad altri dipendenti della stessa azienda, che ne necessitano per assistere figli minori con problemi di salute, riposi e ferie eccedenti il minimo legale.**

Il decreto si conclude con una serie di disposizioni che ridisegnano gli organismi e le procedure in materia di pari opportunità, con l'intento di ridurre la complessità delle attuali strutture. Una specifica disposizione, infine, attribuisce anche ai Centri per l'impiego la possibilità di promuovere azioni positive.

Tetto più alto per i voucher

Il Jobs act ha reso più accessibile il lavoro accessorio, quello retribuito con i voucher: il Dlgs 81/2015 di riordino dei contratti ha aumentato il tetto massimo dei compensi che possono essere versati allo stesso lavoratore con questa tipologia di impiego, portandolo a 7mila euro netti all'anno. I buoni lavoro, introdotti nel 2008 per le attività stagionali e come veicolo di emersione del lavoro nero, hanno visto una estensione progressiva nel tempo e una generalizzazione in tutti i settori economici, soprattutto nel commercio e nel turismo. Infatti, le vecchie causali soggettive e oggettive sono state sostituite già dalla riforma Fornero con i soli limiti economici. Oggi è dunque sempre possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto soltanto del limite di 7mila euro percepiti dal lavoratore in un anno solare. **Non cambia, invece, il limite dei 2mila euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.**

Con la circolare 149/2015 l'Inps ha chiarito che il valore per il 2015 è pari a 2.020 euro netti ovvero 2.693 euro lordi.

Una disciplina ad hoc si applica nel settore agricolo: le aziende con volume d'affari oltre 7mila euro netti all'anno possono impiegare solo pensionati e giovani under 25, se iscritti a un istituto scolastico o all'università, per svolgere attività agricole stagionali. Le imprese con fatturato inferiore possono impiegare invece qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di attività agricola, purché non sia stato iscritto l'anno precedente nell'elenco dei lavoratori agricoli.

L'attuazione del Jobs act ha reso strutturale la possibilità per **i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi**, compresi gli enti locali, nel limite di 3mila euro (4mila lordi) di compenso per anno civile. Con la circolare 149/2015, l'Inps ha precisato che il limite di **3mila euro**, per il 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all'entrata in vigore del Dlgs 81/2015). Un'importante novità si registra sull'obbligo, per i committenti imprenditori e liberi professionisti, di **acquistare esclusivamente con modalità telematiche i buoni lavoro**. In sostanza, oggi i canali per l'acquisto sono: la procedura telematica Inps (cosiddetto voucher telematico); i tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit; il servizio internet banking Intesa Sanpaolo e le banche popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i voucher, oltre che attraverso questi canali, anche presso gli uffici postali.

Controlli a distanza

A distanza di più di quarant'anni dalla sua approvazione, il Jobs Act modernizza la disciplina dei controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori, così come fatto in precedenza in materia di mansioni e licenziamenti.

L'intervento va in una doppia direzione: è confermato il principio per cui tutti gli strumenti di controllo “pericolosi” possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa), ma questo precetto viene



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

adeguato all'attuale realtà tecnologica tramite l'esonero della procedura autorizzativa per i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l'attività lavorativa (come smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita eccetera). La vecchia disciplina, se fosse stata applicata in maniera rigorosa, avrebbe reso necessaria l'autorizzazione - sindacale o amministrativa - anche per la consegna di uno smartphone al dipendente; paradossi applicativi come questo sono stati evitati, in questi anni, solo grazie all'opera di "modernizzazione silenziosa" portata avanti dal Garante Privacy, da un lato, e dalla magistratura del lavoro, dall'altro, ma questi correttivi non sono risultati sufficienti per aggiornare norme ormai vecchie e inadeguate.

La nuova normativa, conferma un principio indiscutibile: non è consentito l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori possono, infatti, essere installati solo per il **perseguimento di finalità lecite** (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l'ottenimento di una specifica autorizzazione all'installazione medesima.

Questa autorizzazione può essere data, come nella disciplina precedente, dalle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (oppure, per le imprese che hanno unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Se non viene raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali, la legge - anche in questo caso confermando il sistema precedente - prevede un ruolo sussidiario della direzione territoriale del lavoro, che può sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali rilasciando direttamente l'autorizzazione (questo ruolo viene svolto ministero del lavoro per le imprese aventi sedi collocate su territori diversi).

Viene invece esonerata dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l'installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie.

Un'altra novità di rilievo riguarda, poi, l'utilizzo delle informazioni raccolte in maniera regolare (quindi, con accordo sindacale oppure previa autorizzazione amministrativa, oppure tramite gli altri strumenti di lavoro) tramite gli strumenti di controllo a distanza.

Secondo la nuova normativa tali informazioni sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche ai fini disciplinari.

Il datore di lavoro deve dare preventiva e completa informazione ai lavoratori circa l'esistenza di tali strumenti, e circa le modalità con cui gli stessi sono utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy.

Cassa integrazione

Con riferimento alla **Cassa integrazione** ordinaria il legislatore, nell'attuare la delega prevista dalla legge 183/14, ha mantenuto l'ossatura della regolamentazione previgente, pur avendo abrogato quasi del tutto la principale norma di riferimento, ossia la legge 164/75. Vi sono, tuttavia, alcune novità che impatteranno non poco sulle aziende: la logica che pervade il riordino degli ammortizzatori va, infatti, nella direzione di una stretta sul loro utilizzo.

Restano sostanzialmente immutati sia il campo di applicazione, sia le causali d'accesso: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori (comprese le intemperie stagionali); situazioni temporanee di mercato. Salvo che per gli eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, viene però richiesta in capo ai lavoratori beneficiari un'anzianità di effettivo lavoro di

almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda; inoltre, tra i destinatari del trattamento possono rientrare i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

I sistemi di integrazione salariale saranno estesi, dietro il pagamento di nuovi contributi, a **1,4 milioni di lavoratori** fino a oggi rimasti esclusi. **Si tratta degli apprendisti e dei dipendenti delle piccole aziende con un organico compreso tra 6 e 15 addetti.** In particolare, verrà creato un Fondo di Integrazione salariale che, a partire dal 1° gennaio 2016, garantirà l'erogazione di un nuovo assegno di solidarietà, in quelle aziende che concordano coi lavoratori delle riduzioni di orario, per evitare licenziamenti. Entro il 31 dicembre prossimo, è prevista inoltre l'estensione a tutte le imprese con un organico tra 6 e 15 dipendenti dei **fondi di solidarietà bilaterali**, da istituire in accordo con i sindacati. Si tratta di organismi amministrati dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, che hanno il compito di erogare degli ammortizzatori analoghi alla cassa integrazione anche nelle piccole aziende. Passando alla durata massima di utilizzo, rimane invariato il regime vigente: la richiesta può interessare un periodo massimo di 13 settimane consecutive (dovrebbe essere confermato il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni, illustrato nella circolare Inps 58/09) prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane. Se la fruizione delle 52 settimane avviene consecutivamente, una nuova domanda di Cigo può essere presentata (per la medesima unità produttiva) solo quando sia decorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Se, invece, l'integrazione è concessa per più periodi non consecutivi, il limite massimo è pari a 52 settimane nel biennio mobile.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Restano esclusi da questi due tetti di durata gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (tranne quelli richiesti dalle imprese del comparto edile). La novità più rilevante risiede nel nuovo meccanismo di contingentamento delle ore di Cigo autorizzabili: sul punto, il d.lgs. prevede che non possano essere concesse ore di trattamento ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di Cigo stessa. L'effetto principale sarà che le durate massime "teoriche" sopra descritte, nella pratica, si ridurranno notevolmente per via di questo principio, seppure lo stesso venga in parte mitigato dalla base di riferimento del conteggio delle ore lavorabili nel biennio, poiché riferita a tutti i lavoratori: laddove la Cigo non interessi tutta la forza lavoro, si estenderà quindi il periodo di utilizzo. Viceversa, si dovrà evitare di ricorrere a Cigo a zero ore: in questa ipotesi il plafond di concessione diminuirebbe più velocemente.

Per quanto compatibili con le nuove disposizioni, restano, invece, in larga parte in vigore le regole della legge 457/72 per le imprese agricole e ai lavoratori del comparto – in caso di ricorso alla Cigo per intemperie stagionali – non si applicano i massimali delle prestazioni previsti in tutte le altre fattispecie di utilizzo degli ammortizzatori.

Infine, da accogliere positivamente, in termini di maggior celerità nell'approvazione delle istanze, è la soppressione della Commissione provinciale della Cigo istituita presso le sedi Inps, con decorrenza dal 1° gennaio 2016: sarà dunque la sede Inps competente (senza più il vaglio dell'abolita Commissione) ad autorizzare le richieste di integrazione ordinaria sulla base dei criteri che dovranno essere definiti da un Dm del Lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs.

Area finanza agevolata

Bando nazionale a sostegno degli investimenti volti alla riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere

Il Decreto "Cult-Turismo" (DL 83/2014) ha riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi **due crediti d'imposta:**

- uno per le spese di digitalizzazione turistica, le cui modalità attuative sono state definite con il DM 12.2.2015 e il click day per l'invio delle relative domande era stato fissato al 13 luglio scorso;
- l'altro per le spese relative alla riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere.

Le modalità attuative del secondo credito di imposta sono state definite con il Decreto 7.5.2015, e con Nota 4.8.2015 è stato fissato alle ore 10.00 del 12 ottobre prossimo il click day per l'invio delle istanze al fine di accedere al beneficio in esame.

Ricordiamo che il credito di imposta per la riqualificazione e accessibilità è riconosciuto alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1°1.2012, ovvero strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti (alberghi, villaggi, residenze turistico-alberghiere, eccetera).

Tale credito è riconosciuto per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, per un max totale credito di euro 200.000,00 a fronte di spese complessive di euro 666.667,00.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Le spese dovranno essere asseverate da un professionista dotato della qualifica di revisore contabile.

Il credito d'imposta di ogni annualità, che è in regime "*de minimis*" e salvo variazioni normative, è fruibile in tre quote annuali, decorrenti dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

L'istanza e l'attestazione di effettività delle spese per il 2014, vanno caricate nel "Portale dei Procedimenti" dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 alle ore 16 del 9 ottobre 2015.

La domanda deve essere poi inviata dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015 (click day), ottenendo una ricevuta con data e ora di acquisizione dei documenti. Le risorse verranno infatti assegnate in base all'ordine di presentazione delle domande.

Il portale a utilizzare per le predette procedure è il seguente: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015 e 2016 il click day è stato fissato rispettivamente dall'1 al 5 febbraio 2016 e dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017.

SPESE AMMISSIBILI per gli esercizi 2014, 2015 e 2016

- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (Manutenzione straordinaria lett. B art. 3 c. 1 DPR 380/2001, Risanamento conservativo lett. C art. 3 c. 1 DPR

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

380/2001, Riqualificazione edilizia lett. D art. 3 c. 1 DPR 380/2001):

- 1) Costruzione di servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- 2) Demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma;
- 3) Ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti;
- 4) Interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
- 5) Modifica dei prospetti dell'edificio anche tramite apertura di nuove porte esterne e finestre;
- 6) Realizzazione di balconi e logge;
- 7) Recupero dei locali sottotetto, trasformazione dei balconi in veranda;
- 8) Sostituzione di serramenti esterni;
- 9) Sostituzione di serramenti interni;
- 10) Installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica di superficie e materiali;
- 11) Installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme.

- Interventi di eliminazione di barriere architettoniche;

- 1) Sostituzione di finiture e rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici;
- 2) Rifacimento di scale o ascensori, inserimento di rampe e di servoscala;
- 3) Realizzazione ex novo di impianti sanitari;
- 4) Sostituzione di serramenti interni;
- 5) Installazione di sistemi domotici.

- Interventi di incremento di efficienza energetica:

- 1) Installazione di impianti fotovoltaici;
- 2) Installazione di schermature solari;
- 3) Coibentazione degli immobili;
- 4) Installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
- 5) Realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico.

- Acquisto di mobili e componenti d'arredo (cucine e attrezzature professionali per la ristorazione, mobili fissi e pavimentazioni di sicurezza, attrezzature per parchi giochi, strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno della strutture):

- 1) Acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione;
- 2) Acquisto di immobili e di complementi di arredo interno e da esterno;
- 3) Acquisto di mobili fissi;
- 4) Acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e impianti sportivi;
- 5) Arredi e strumentazioni per centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.